

**DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2017**  
**770/2017/S/EFR**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATO  
CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2013 E  
PER MANCATA COMPENSAZIONE DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA  
PRIMARIA ANNO 2012**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 novembre 2017

### **VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto ministeriale 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, EEN 12/11;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, EEN 13/11, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2012 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale, soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007” (di seguito: deliberazione EEN 13/11);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 408/2012/R/efr, recante “Disposizioni essenziali ai fini della ripartizione degli obiettivi nazionali da conseguirsi nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, per l’anno 2013” (di seguito: deliberazione 408/2012/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 472/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 472/2012/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 11/2013/R/efr, di “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini della successiva determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2013, in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al medesimo decreto”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2014, 13/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 13/2014/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 465/2013/S/efr (di seguito: deliberazione 465/2013/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr, recante “Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica”;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 607/2014/S/efr (di seguito: deliberazione 607/2014/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2016, 7/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 7/2016/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2016, 757/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 757/2016/S/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) 24 maggio 2013 (prot. GSE/P20130113949), avente ad oggetto “Comunicazione della quota dell’obbligo quantitativo nazionale di incremento dell’efficienza energetica che deve essere conseguita, per l’anno 2013, dalla Società S.I.DI.GAS S.p.a.”.

**FATTO:**

1. Con deliberazione 607/2014/S/efr, l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio, nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.GAS o società), per accertare l’eventuale mancato conseguimento degli obiettivi specifici di efficienza energetica relativi agli anni d’obbligo 2012 e 2013, in violazione dell’articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dell’articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 13/11.
2. In particolare, la società non aveva provveduto ad inviare, al GSE, entro il termine del 31 maggio 2014, la comunicazione prescritta al fine della verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all’anno 2013 (comunicato dal GSE alla società, il 24 maggio 2013, prot. GSE/P20130113949 e pari ad almeno il 50% di 5.629 TEE), nonché ai fini della verifica della compensazione dell’inadempimento dell’obiettivo specifico relativo al 2012 (determinato con deliberazione EEN 13/11 e pari a 5.930 TEE), circostanza avvalorata dalla lettera del GSE 14 luglio 2014 (prot. Autorità 20026 del 17 luglio 2014).
3. Nel corso del procedimento, con nota 20 gennaio 2015 (prot. Autorità 1850), la società ha presentato istanza di audizione finale dinanzi al Collegio dell’Autorità nonché richiesta di accesso ai documenti, accesso consentito con nota del Responsabile del procedimento del 17 febbraio 2015 (prot. Autorità 5767).
4. Con nota 28 giugno 2017 (prot. 22134), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. La società, convocata all’audizione finale innanzi al Collegio con lettera 4 agosto 2017 (prot. 26421), ha rinunciato a partecipare all’audizione, riservandosi, con lettera 5 settembre 2017 (prot. Autorità 28817), l’invio di una memoria difensiva, poi non prodotta.

**VALUTAZIONE GIURIDICA:**

6. L’articolo 13, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, prevede che:
  - entro il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2014, i distributori obbligati trasmettono, al GSE, i TEE relativi all’anno precedente (comma l);

- il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato possieda TEE corrispondenti all'obbligo annuo assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive, derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3, del medesimo articolo 13 (comma 2);
  - per gli anni 2013 e 2014, qualora il soggetto obbligato consegua una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 50%, possa compensare la quota residua nel biennio successivo, senza incorrere in sanzioni (comma 3);
  - in caso di conseguimento degli obblighi inferiore alle percentuali minime indicate al comma 3, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 e dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 115/08, comunicando al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, al GSE, all'ENEA e alla regione o provincia autonoma competente per territorio, le inottemperanze riscontrate e la sanzioni applicate (comma 4).
7. Per il 2012, l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, attribuisce, all'Autorità, il potere di verificare che ciascuna impresa di distribuzione possieda i titoli di efficienza energetica corrispondenti all'obiettivo annuo assegnato ai sensi dell'articolo 3, del medesimo decreto, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni previste dallo stesso decreto ministeriale.
  8. Sempre per il 2012, l'articolo 5, del predetto decreto ministeriale 21 dicembre 2007, prevede, al comma 3 che, qualora in ciascuno degli anni d'obbligo il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, questo possa compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere in sanzioni. Qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo, l'Autorità è chiamata ad esercitare il proprio potere sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95 (articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).
  9. Le predette norme sono funzionali al perseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza e risparmio energetico fissati dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e improntate alla gradualità, onde garantirne, senz'altro, l'adempimento da parte dei soggetti obbligati. In ragione della preminenza delle finalità perseguite, i distributori di gas naturale sono stati, altresì, adeguatamente incentivati all'adempimento dell'obbligo specifico annuale, mediante la previsione di un apposito contributo tariffario unitario a copertura dei costi di acquisto dei TEE, disciplinato dalle deliberazioni EEN 12/11 (per l'anno d'obbligo 2012) e 13/2014/R/efr (per l'anno d'obbligo 2013).
  10. Nel corso dell'istruttoria, S.I.DI.GAS non ha fornito elementi utili a confutare le contestazioni formulate con la deliberazione di avvio del procedimento. Pertanto la società, non avendo inviato al GSE, entro il 31 maggio 2014, alcuna

comunicazione utile al fine della verifica, da un lato, del possesso di almeno il 50% di titoli di efficienza energetica corrispondenti all'obiettivo 2013 e, dall'altro, della compensazione dell'inadempienza all'obiettivo dell'anno 2012 e non avendo provveduto, entro quella data, all'acquisto dei medesimi titoli, ha violato gli articoli 13, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e 3, comma 2, della deliberazione EEN 13/11.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

11. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
12. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società ha violato disposizioni preordinate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nazionali, omettendo, altresì, di comunicare tali dati all'Autorità, rendendo maggiormente difficoltoso l'esercizio del potere di verifica di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2012.
13. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
14. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, occorre considerare che S.I.DI.GAS è stata destinataria di numerosi provvedimenti sanzionatori; in particolare, è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta; è stata sanzionata con deliberazione VIS 5/09, per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; con deliberazione 318/2015/S/gas, per violazioni in materia di raccolta dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht, per violazione di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo; con deliberazione 304/2017/S/gas, per violazione in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas e con deliberazione 443/2017/S/gas, per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. L'Autorità ha poi già irrogato, alla società, sanzioni per violazioni in materia di efficienza energetica con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr e 278/2015/S/efr. Si dà atto che l'Autorità, in questa specifica materia ha, altresì, già contestato alla stessa società: a) il mancato conseguimento dell'obiettivo 2011 e la mancata compensazione dell'obiettivo 2010 (deliberazione 472/2012/S/efr); b) il mancato conseguimento dell'obiettivo 2012 e la mancata compensazione dell'obiettivo 2011 (deliberazione 465/2013/S/efr); c) il mancato conseguimento dell'obiettivo 2014 (deliberazione

- 7/2016/S/efr); d) il mancato conseguimento dell'obiettivo 2015 e la mancata compensazione dell'inadempienza del 2013 (deliberazione 757/2016/S/efr).
15. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che nel 2013 la società ha prodotto un fatturato pari a circa euro 15.880.000.
  16. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 617.700 (seicentodiciassettemilasettecento/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., nei termini di cui in motivazione:
  - dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2014, di almeno il 50% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2013;
  - dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 13/11 e dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2014, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2012;
2. di irrogare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 21 dicembre 2007 e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, sanzioni amministrative pecuniarie pari a:
  - euro 105.700 (centocinquemilasettecento/00) per violazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2014, di almeno il 50% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2013;
  - euro 512.000 (cinquecentododicimila/00) per violazione dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 13/11 e dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2014, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2012;
3. di ordinare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di comunicare l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate, all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all’indirizzo [riscossione@autorita.energia.it](mailto:riscossione@autorita.energia.it);
6. di notificare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. all’indirizzo pec [amministrazione@cert.sidigas.it](mailto:amministrazione@cert.sidigas.it), all’avv. Giovanna De Santis, all’indirizzo pec [giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it) e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo pec [gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it), al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all’indirizzo pec [mattm@pec.minambiente.it](mailto:mattm@pec.minambiente.it), al Gestore dei mercati energetici S.p.a., all’indirizzo pec [gme@pec.mercatoelettrico.org](mailto:gme@pec.mercatoelettrico.org), al GSE, all’indirizzo pec [gsespa@pec.gse.it](mailto:gsespa@pec.gse.it), all’Enea, all’indirizzo pec [enea@cert.enea.it](mailto:enea@cert.enea.it) e alla Regione Campania, via Santa Lucia 81, 80132 Napoli, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 e dell’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012 e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

23 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*